

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "CHICCHI D'ARTE - Creattività"
CODICE FISCALE 92082690535 COSTITUITA IL 16 LUGLIO 2014 PER LA MODIFICA E
L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART.101,
COMMA2)



Il giorno 09 del mese di luglio anno 2018 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art.35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore 17.50 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione CULOTTA EMANUELEI il quale chiede alla sig.ra. PETRI VALERIA che accetta di fungere da segretario.

Il Presidente constata la presenza di tutti i soci e dichiara l'Assemblea atta a deliberare ai sensi dello Statuto Sociale.

Il Presidente inizia illustrando le disposizioni relative al Codice del Terzo Settore, che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter rientrare tra gli enti del terzo settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione integrata con l'acronimo ETS. Dopo un breve dibattito lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegare al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro, chiarendo che la registrazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art.82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 21.00 Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il presidente

Il segretario

VERGATE REG. TO A GROSSETO
PUBBLICAZIONE 11/07/2018
C/O A.N. 1844 MOD. 3

Cristina MAZZI (*)

(*) Firma su delega del Presidente Emanuela Culotta

STATUTO "DELL'ASSOCIAZIONE CHICCHID'ARTE – Creattività"



TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", l'associazione con denominazione "CHICCHI D'ARTE – Creattività" sarà modificata e integrata con "CHICCHI D'ARTE Ente del Terzo Settore" o, in breve, "CHICCHI D'ARTE ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

L'associazione ha sede legale in Grosseto Viale Emilia n. 95

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia eventualmente affiliata.

L'associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero e con delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro svolge la sua attività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi ed opera per fini culturali quali interessi a valenza collettiva

Articolo 3 – L'associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generali di cui all'art.5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) e i) quindi la diffusione e la promozione della cultura con particolare attenzione all'espressività artistica tramite danza, teatro, arti visive ed ogni attività olistica funzionale alla crescita ed al benessere personale.

L'associazione, per realizzare le finalità istituzionali, si occuperà pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- Favorire la crescita culturale e personale dei soci attraverso iniziative di formazione specifica realizzate anche in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole ecc.;
- Promozione di attività per lo sviluppo delle potenzialità umane ed il miglioramento delle dinamiche relazioni, anche tramite arte terapia e di counselling, creando gruppi di relazione di

aiuto e di ascolto a cura di specialisti nel settore;

- Corsi, stages, seminari e laboratori artistici (soprattutto danza, teatro ed espressività artistica) per bambini e per adulti con l'intento di ampliare la conoscenza di se stessi apportando benessere fisico ed emotivo;
- Formazione permanente in Danza Creativa Metodo Maria Fux
- Svolgimento di attività e progetti in collaborazione con le scuole relativamente ad attività artistiche;
- Promozione di iniziative socio-culturali nell'ambito del benessere della persona e del percorso personale;
- Realizzazione di spettacoli teatrali su tutto il territorio nazionale;
- Pubblicare e diffondere testi, articoli e materiale relativi all'attività dell'Associazione;
- Promuovere corsi per educatori, insegnanti ed operatori sociali;
- Svolgimento di attività nel campo della solidarietà e dell'assistenza sociale e sociosanitaria, culturale, ricreativa, sportiva con particolare attenzione alla disabilità, all'infanzia e all'adolescenza, alla maternità;
- Promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente ed indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;

operando in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione europea, i Ministeri competenti, le realtà museali, gli Enti locali, le Università nonché in collaborazione con altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni ed Istituzioni operanti in tale settore.

Per raggiungere tali scopi l'associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci ordinari: sono coloro che, condividendo gli scopi dell'associazione, vengono ammessi al sodalizio dietro loro richiesta di adesione con delibera dell'Organo Amministrativo.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci godono degli stessi diritti, ispirati da principi di democrazia e uguaglianza.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e poi portare la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo convoca, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione, l'Assemblea dei soci affinché deliberi all'unanimità in merito alle domande di ammissione. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione della delibera il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Del
Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Udono Pk.
Articolo 8 – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di soci persone giuridiche.

Udono Pk.
Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Udono Pk.
La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

Udono Pk.
L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Udono Pk.
L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo:

in questo lasso temporale il socio, interessato dalla procedura di esclusione, si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

Articolo 10 – L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

TITOLO V - Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei finistatutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il Patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci

durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DLgs 117/2017.

Esercizio Sociale - Articolo 12

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, laddove eletto.

Assemblee - Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2) approva la programmazione delle attività;

- 3) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- 4) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- 5) procede eventualmente alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera all'unanimità sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 9) approva gli eventuali regolamenti;
- 10) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa iscritti nel libro degli associati secondo il principio del voto singolo, ed i soci minorenni attraverso chi esercita la patria potestà o ne ha la tutela; i soci minorenni hanno comunque il diritto di assistere ed a richiedere la parola. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- 3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolve dal notaio.

Consiglio Direttivo - Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alla

funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da consegnare a mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente - Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al

Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Organo di controllo – Articolo 22 - L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto con le indicazioni contenute nell'Art.30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 23 – Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art.9 del Codice del Terzo settore a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore qualora il sodalizio vi risulti iscritto.

TITOLO VIII – Norma di rinvio

Norma finale - Articolo 25 - Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

11/07/2018 1844
3

Cristino MAZZI (*)

(*) Firma su delibera approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione